

- 3) Se sia conforme all'articolo 6, paragrafo 1, e all'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 93/13/CEE, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti con i consumatori, un'interpretazione del diritto nazionale ai sensi della quale, nel caso in cui il contratto non possa rimanere in vigore dopo l'eliminazione delle clausole illecite, il termine di prescrizione della pretesa restitutoria spettante al consumatore inizia a decorrere prima che inizi a decorrere il termine di prescrizione della pretesa restitutoria spettante al professionista,
- 4) Se sia conforme all'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 93/13/CEE, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti con i consumatori, un'interpretazione del diritto nazionale ai sensi della quale, nel caso in cui il contratto non possa rimanere in vigore dopo l'eliminazione delle clausole illecite, il professionista ha il diritto a subordinare la restituzione delle prestazioni che ha ricevuto dal consumatore alla contestuale offerta, da parte del consumatore, del rimborso delle prestazioni ricevute dal professionista o alla presentazione da parte del consumatore di una garanzia dell'adempimento di tale prestazione, quando, al contempo, nella determinazione dell'ammontare della prestazione dovuta dal consumatore non si tiene conto delle somme in relazione alle quali il diritto al rimborso risulta prescritto,
- 5) Se sia conforme all'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 93/13/CEE, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti con i consumatori un'interpretazione del diritto nazionale ai sensi della quale, nel caso in cui il contratto non possa rimanere in vigore dopo l'eliminazione delle clausole illecite, al consumatore non spettino, in tutto o in parte, gli interessi di mora a partire dalla ricezione da parte del professionista dell'intimazione a restituire le prestazioni, nell'ipotesi in cui il professionista abbia esercitato il diritto di cui alla quarta questione.

(<sup>1</sup>) GU 1993 L 95, pag. 29

---

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Naczelny Sąd Administracyjny (Polonia) il  
16 febbraio 2022 — C. Sp. z o.o. (attualmente in liquidazione) / Dyrektorowi Krajowej Informacji  
Skarbowej**

**(Causa C-108/22)**

(2022/C 284/13)

*Lingua processuale: il polacco*

**Giudice del rinvio**

Naczelny Sąd Administracyjny

**Parti**

*Ricorrente:* C. Sp. z o.o. (attualmente in liquidazione)

*Resistente:* Dyrektorowi Krajowej Informacji Skarbowej

**Questione pregiudiziale**

Se l'articolo 306 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (<sup>1</sup>), debba essere interpretato nel senso che possa applicarsi a un soggetto passivo che è un consolidatore di servizi alberghieri e che acquista e rivende servizi di alloggio ad altri soggetti che esercitano un'attività economica, ove tali operazioni non siano accompagnate da alcun altro servizio accessorio.

(<sup>1</sup>) GU 2006, L 347, pag. 1

---

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Naczelny Sąd Administracyjny (Polonia) il  
18 febbraio 2022 — Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Warszawie / W. Sp. z o.o.**

**(Causa C-114/22)**

(2022/C 284/14)

*Lingua processuale: il polacco*

**Giudice del rinvio**

Naczelny Sąd Administracyjny